



CITTA' DI PESCARA  
Medaglia d'oro al Merito Civile

## COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 328 del 09/10/2017

**Oggetto: DIVIETO DI SOSTA PER RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA SUL TRATTO DI VIA DELLE FORNACI COMPRESO TRA VIA DELL'EMIGRANTE E VIA PESCHIERA DALL'11/10/2017 AL 9/12/2017 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA PARTE DELLA DITTA DI PERSIO COSTRUZIONI**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso

che con determinazione n. 257 dell'11/09/2017 l'amministrazione comunale ha affidato all'Impresa DI PERSIO Costruzioni SRL con sede in Montesilvano (PE), Corso Umberto I° n. 313, l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del tratto di Via Delle Fornaci compreso tra Via dell'Emigrante e Via Peschiera;

che, data l'urgenza, ai fini della sollecita esecuzione delle opere, si è concordato con la ditta affidataria l'inizio dei lavori a decorrere dalla data del 11/10/2017;

#### Dato atto

che tali lavori andranno a interessare il tratto di Strada delle Fornaci compreso tra l'incrocio con Via dell'Emigrante e l'intersezione con Via Peschiera;

che la carreggiata stradale lungo detto tratto sarà pertanto parzialmente inagibile, poiché interessata dalle suddette lavorazioni ed assoggettata al transito dei mezzi destinati all'attività di cantiere;

che per tali motivi si rende necessario dettare delle norme in merito al transito veicolare nelle predette zone fino ad ultimazione lavori nella maniera meglio in appresso precisato nel presente dispositivo, allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità e, nel contempo, assicurare una sollecita attività dell'intervento realizzativo di cui in premessa;

**Visti** gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

**Visto** il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i.;

**Visto** l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

**Vista** la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;

per quanto in premessa

### ORDINA

- l'istituzione del **divieto di sosta per restringimento della carreggiata** sul tratto di Strada delle Fornaci compreso tra l'intersezione con Via Dell'Emigrante e l'incrocio con Via Peschiera, da disciplinare, se necessario, con un **senso unico alternato** regolato con impianto semaforico nonché l'ausilio di n. 2 movieri dipendenti della ditta esecutrice delle opere, nei tratti che progressivamente saranno interessati dai lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque per il periodo che va dal giorno **11 Ottobre 2017 fino al 9 Dicembre 2017** e comunque fino all'ultimazione dei lavori;

## **DISPONE**

- Che la ditta esecutrice delle opere provveda per la disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica,
- che la chiusura del tronco stradale di cui trattasi (sia di notte che di giorno) sia limitata alle effettive esigenze di cantiere. Il ripristino della normale circolazione, dovrà attuarsi in automatico, senza ulteriori ordinanze poiché con il presente provvedimento si AUTORIZZA la riapertura al transito veicolare, fatto salve le comunicazioni al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Mobilità.
- Durante tutte le fasi lavorative i veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera utilizzati devono essere circondati da luci fisse rosse e, se esposti al traffico, devono obbligatoriamente portare posteriormente un pannello (a strisce bianche e rosse) integrato da un segnale di passaggio obbligatorio verso il lato ove il veicolo può essere superato e se procedono a velocità particolarmente ridotta devono essere equipaggiati con una o più luci gialle funzionanti in lampeggio. Verrà pertanto apposto il cartello di cui alla Fig. II 388 (MEZZI DI LAVORO IN AZIONE art. 31 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002)
- Che sarà consentito solo ai residenti il transito sul tratto di strada interessato dai lavori, per l'accesso alle proprie Abitazioni;
- Che la ditta esecutrice delle opere, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di che trattasi.

La stessa dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'apposizione della segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

## **AVVERTE**

Che la validità del presente provvedimento cesserà alla data suindicata.

1. La segnaletica esistente che contrasta con quella temporanea relativa ai cantieri stradali dovrà essere coperta fino al termine dell'intervento;
1. S'intendono revocate precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.
2. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
3. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:
  - Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
  - Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
  - Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

## **PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

Dell' avvenuto posizionamento come della rimozione della segnaletica stradale di cantiere con indicazione della tipologia di regolamentazione stradale attuata (es. senso unico, senso unico alternato, doppio senso di circolazione, divieto di transito, eccetera), dovrà essere data comunicazione immediata alla P.M. (fax 085-4225194).

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell' Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

**Il Corpo di Polizia Municipale, i funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, hanno il compito di vegliare di controllare e fare osservare l'esecuzione della presente ordinanza.**

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via fax a:

S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, ALLA Capitaneria di Porto, all'Agenzia delle Dogane; al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla Direzione T.U.A..

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 09/10/2017

**IL DIRIGENTE**  
*Ing. Giuliano ROSSI*

